



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

composto da:

dott. **Umberto Scotti**
dott. **Gabriella Ratti**
dott. **Marco Ciccarelli**

Presidente relatore ed estensore
Giudice
Giudice

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta in primo grado al n. **6237 R.G.2014**, avente ad oggetto: impugnativa di deliberazione assembleare promossa da

GARELLI ing. GIANLUIGI, residente in Torino, corso Stati Uniti 37,
GARELLI geom. CARLO, residente a Ospedaletti, strada Valdirodi 89,
GARELLI dott.ssa PIERA, residente a Torino via Gaeta 22,
tutti elettivamente domiciliati in Torino via Avigliana 77/4, presso lo studio dell'avv. Andrea Ricardi, che li rappresenta e difende per procura in atti

ATTORI

contro

LOSA COTONIFICIO DI ROBASSOMERO s.r.l. in persona del legale rapp.te *pro tempore* dott. Guido Medar, con sede in Robassomero, Frazione Cantelli, ed elettivamente domiciliata in Torino, corso Stati Uniti 62 presso lo studio dell'avv. Marco Di Toro, che la rappresenta e difende per procura in atti

CONVENUTA

Udienza di precisazione delle conclusioni: **1° luglio 2015**

CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE:

"... Nel merito dichiarare invalida, illegittima, nulla, annullabile e comunque annullare la delibera della società Cotonificio di Robassomero r.l. assunta in data 27.11.2013 di aumento del capitale da € 50.000 a € 800.000. Condannare la società convenuta al risarcimento dei danni nella misura accertanda e a porre in essere tutti gli atti conseguenziali all'accertamento della illegittimità e all'annullamento della predetta deliberazione. Emettere ogni altra statuizione e/ o declaratoria del caso conseguente all'annullamento della delibera impugnata. Vinte spese oltre iva e cpa e rimb.forfettario."

CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA

"Respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione,

*rigettare integralmente le domande avversarie in quanto infondate in fatto e diritto
Col favore di diritti e onorari del giudizio compreso rimborso spese generali.*

BREVE SINTESI DELL'OGGETTO DEL GIUDIZIO

Con atto di citazione notificato il 24.2.2014 i tre attori Gianluigi, Carlo e Piera Garelli complessivamente soci al 23% della s.r.l. Losa Cotonificio Robassomero, hanno citato in giudizio tale società dinanzi al Tribunale di Torino, sezione specializzata in materia di impresa, chiedendo di dichiarare invalida, illegittima, nulla o annullabile la deliberazione assunta in data 27.11.2013 recante aumento del capitale da € 50.000 a € 800.000, nonché di condannare la società predetta al risarcimento dei danni nei loro confronti.

A sostegno della domande gli attori (che hanno espressamente riservato l'avvio di azioni di responsabilità verso l'amministratore unico dott. Guido Meda) hanno esposto:

- che l'assemblea del 27.11.2013 era stata convocata dall'amministratore unico Guido Meda sulla base di una sua relazione che informava della necessità di dotare la società di risorse finanziarie a fronte di una vicenda in cui era stata coinvolta per uno sversamento di oli nel canale di Druento con disposizione di sequestro penale preventivo dell'impianto nell'agosto del 2013;
- che la stessa relazione informava della non ipotizzabilità della restituzione dei finanziamenti erogati dai soci;
- che una richiesta di rinvio per esame della situazione era stata disattesa sul presupposto dell'estrema urgenza delle decisioni;
- che l'aumento di capitale di € 750.000 (da € 50.000 a € 800.000) era stato deliberato con il loro voto contrario e con il voto determinante del socio di maggioranza al 77% e amministratore unico dott. Guido Meda, con espressa previsione della sottoscrivibilità mediante compensazione con il credito da restituzione finanziamenti soci;
- che dalle indagini da loro esperite erano emerse precise responsabilità del dott. Meda (del resto indagato per non aver ottemperato agli obblighi di bonifica, stoccaggio di materie pericolose e gestione illecita di rifiuti) nella vicenda che aveva originato il sequestro
- che l'aumento di capitale deliberato era preordinato alla tutela di interessi divergenti da quelli della società (e quindi viziata da eccesso di potere e/o conflitto di interessi) poiché i ricorrenti erano stati chiamati a finanziare la società per coprire le conseguenze di comportamenti illeciti dell'amministratore –socio di maggioranza;
- che la delibera mirava nella sostanza alla loro espulsione dalla società o a ridurli ad una soglia di partecipazione ininfluente, inferiore al 10%, tenuto conto del carattere meramente nominale di un aumento di capitale compensato con i crediti da restituzione finanziamento soci.

Si è costituita la s.r.l. Losa Cotonificio Robassomero, chiedendo il rigetto delle avversarie domande e in particolare sostenendo la necessità della ricapitalizzazione della società per fare fronte ai costi di ristrutturazione dell'impianto di Druento, escludendo la sussistenza di elemento oggettivo e soggettivo dei denunciati abuso di maggioranza e conflitto di interessi e osservando che le parti attrici non avevano neppure dedotto la loro impossibilità di fronteggiare gli oneri dell'aumento deliberato

Con la prima memoria ex art.183 c.p.c. parte attrice ha rilevato che controparte aveva ammesso l'esercizio di oggetto sociale diverso da quello previsto in Statuto, riservando il recesso ex art.2473 c.c. e hanno dedotto ulteriore profilo di illegittimità dell'aumento deliberato in quanto diretto al perseguimento di attività non rientranti nell'oggetto sociale.

Con la stessa memoria gli attori hanno altresì contestato l'effettività dei finanziamenti soci asseritamente effettuati dal socio Meda.

Con ordinanza del 28.11.2014 il Giudice istruttore ha motivatamente disatteso le richieste di prove orali e le richieste di acquisizione e di ordini di esibizione di parte attrice, nonché la richiesta di disposizione di c.t.u.

All'udienza del 21.1.2015 gli attori hanno dedotto che l'aumento di capitale era stato sottoscritto per l'intero dal socio di maggioranza anche per la quota non sottoscritta dagli attori (23%) ma era stato versato solo per la minor somma di € 707.147,63=, ferma restando la loro contestazione sull'effettività dei finanziamenti soci vantati dal dott. Meda. e producevano certificato camerale del 2 dicembre 2014 ammesso da parte del Giudice istruttore.

Fallito il tentativo di conciliazione, all'udienza dell'8.4.2015 parte attrice ha prodotto verbale dell'assemblea 12.2.2015 riservandone l'impugnazione e sottolineando che non vi era prova del versamento della parte inopata dell'aumento di capitale da parte del dott. Meda in violazione dell'art.3 della delibera.

All'udienza del 1°7.2015 le parti hanno precisato le conclusioni definitive e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione con l'assegnazione dei termini di legge per gli scritti conclusionali.

MOTIVI DELLA DECISIONE

§ 1. La competenza dell'A.g.o.

Gli attori hanno introdotto la loro impugnazione dinanzi all'Autorità giudiziaria ordinaria e in particolare al Tribunale di Torino- Sezione specializzata in materia di impresa, sul presupposto che la clausola compromissoria contenuta nello Statuto sociale, all'art.17 (cfr doc.9 attori), fosse nulla perché, in violazione dell'art.34 del d.lgs.5/2003, demandava la nomina degli arbitri alle parti e non a un terzo.

Nessuna contestazione sul punto è stata sollevata dalla parte convenuta sicché deve ritenersi che la controversia sia stata correttamente radicata dinanzi a questo Tribunale.

§ 2. La contestazione relativa al mutamento di oggetto sociale.

Solo con la prima memoria ex art.183, comma 6, n.1, c.p.c. parte attrice ha introdotto in giudizio l'ulteriore doglianza circa l'esercizio di fatto da parte della società di attività (produzione di energia elettrica) estranea all'oggetto sociale.

Nulla quaestio in ordine alla riserva formulata dagli attori di far valere il proprio diritto al recesso ai sensi dell'art.2473 c.c., trattandosi di dichiarazione, per di più interlocutoria, di carattere sostanziale.

E' invece inammissibile la nuova deduzione di ulteriore profilo di illegittimità della delibera del 27.11.2013 formulata da parte attrice nel § 2 della stessa memoria, perché in tal modo gli attori introducono un nuovo e completamente differente tema di indagine, in difetto di alcun nesso consequenziale con le difese di parte convenuta.

Ciò assorbe, evidentemente, le subordinate difese di merito di parte convenuta circa la conoscenza da tempo da parte dei tre attori dell'attività in concreto esercitata dalla società.

§ 3. La contestazione dell'effettività dei versamenti per finanziamenti erogati dal dott. Meda.

Solo in corso di causa, e per la precisione con la prima memoria istruttoria ex art.183, comma 6, c.p.c. gli attori hanno contestato l'effettiva sussistenza del credito vantato dal dott. Meda, socio di maggioranza e amministratore unico, verso la società per la restituzione di finanziamenti ad essa erogati.

Gli attori sostengono che solo in modesta misura il Meda avrebbe dato prova di aver versato effettivamente tali somme, da lui stesso contabilizzate e iscritte a bilancio.

La contestazione è stata tardivamente introdotta in causa e comunque appare ininfluenza in questa sede poiché i relativi debiti da finanziamento verso “altri finanziatori” risultano regolarmente iscritti nei prodotti bilanci della società, mai impugnati (doc. 14, 15, 20 e 21 conv.) e così contribuiscono a configurare la situazione patrimoniale ed economica di difficoltà della società sulla base della quale sono stati assunti gli interventi di ricapitalizzazione *de quibus*.

Sotto altro profilo, non è mai stata in discussione la teorica esigibilità dei crediti, visto che parte attrice sostiene, semmai, che le somme in questione non sono state effettivamente versate, né si è mai dibattuto circa la postergazione dei crediti in questione ai sensi dell'art.2467 c.c.

§ 4. Il conflitto di interessi.

Il Tribunale non ritiene che nella fattispecie possa ravvisarsi una situazione di conflitto di interessi che infici la manifestazione di voto del socio di maggioranza e amministratore unico, che la parte attrice tenta di radicare sulle responsabilità incombenti sul dott. Meda per una serie di gravi reati di carattere ambientale e di inottemperanze amministrative che avrebbero esposto la società a gravi responsabilità e rischi finanziari.

Secondo la parte attrice il dott. Meda quale socio non poteva richiedere agli altri soci l'immissione di risorse nelle casse sociali per far fronte alle conseguenze economiche di illeciti da lui commessi quale amministratore ed anzi avrebbe dovuto fronteggiare in proprio i costi di messa in sicurezza dei luoghi.

Tale assunto non è condivisibile e non è pregiudicato dalla possibile/probabile sussistenza di una responsabilità dell'amministratore verso i terzi e verso la società stessa *ex art.2476 c.c.*

Resta il fatto oggettivo della sussistenza dell'esigenza di interventi urgenti per la messa in sicurezza e per i ripristini necessari e resta pure l'obiettivo difficoltà delle condizioni economiche della società, nelle more delle opportune azioni progettate dagli attuali attori.

Non è difficile quindi cogliere la divergenza fra l'obiettività della situazione, che astrattamente giustifica ampiamente l'aumento di capitale, e l'individuazione delle cause che l'hanno provocata, meritevole di separata indagine e di opportune iniziative:

- “Il conflitto di interessi che, ai sensi dell'art. 2373 c.c., può essere causa di annullamento delle deliberazioni assembleari, è quello che si traduce in una contrapposizione tra l'interesse particolare di un socio (o di un gruppo di soci) e l'interesse della società e ricorre, quindi, solo quando il socio in conflitto riesca con il suo voto a fare approvare una delibera a se vantaggiosa, ma oggettivamente dannosa per la società, e non quando la delibera consenta al socio di raggiungere un interesse proprio senza pregiudizio per la società.”(Cassazione civile, sez. I, 21/12/1994, n. 11017);
- “Non può essere annullata, per conflitto d'interessi, una delibera di società di capitali, di modificazione della denominazione sociale se non risulti, oltre al conseguimento dell'interesse personale del socio che ha esercitato in modo determinante il suo diritto di voto, anche il danno, quanto meno potenziale per la società.”(Cassazione civile, sez. I, 17/07/2007, n. 15950).

E' opinione quindi del Collegio che non sussista alcun contrasto fra le eventuali responsabilità del dott. Meda (comunque contestate) per la situazione in cui si è venuta a trovare la Losa Cotonificio di Robassomero, eventualmente accertabili a fronte di idonee iniziative processuali da parte dei soci di minoranza, e la necessità, oggettivamente sussistente, di approvvigionare risorse alla società per far fronte alla situazione.

Non sussiste quindi la situazione di conflitto di interessi censurata dagli attori.

§ 5. L'abuso di maggioranza.

Merita più attenta indagine la concorrente censura con cui gli attori lamentano l'abuso di maggioranza consumato con l'approvazione di una delibera di aumento di capitale, in difetto di un razionale rapporto di coerenza fra mezzo e fine, ossia tra la situazione prospettata (con la necessità di apporti di risorse fresche per una società priva di mezzi) e il contenuto della delibera,

destinata a sovvenirvi, con la previsione dell'aumento di capitale liberabile in gran parte mediante compensazione con asseriti crediti verso la società.

Al proposito, è il caso di sgombrare il campo preventivamente da alcuni argomenti, prospettati o anche solo ventilati da parte attrice, che non paiono convincenti.

In primo luogo, non è affatto di per sé illegittima la previsione di un aumento di capitale suscettibile di essere liberato mediante compensazione con controcrediti, nel caso da finanziamento, vantati dai soci verso la società, che, pur sempre, alleviano con l'eliminazione della corrispondente posta, il lato passivo dello stato patrimoniale della società.

In tal senso:

- *“In tema di società di capitali, l'obbligo del socio di conferire in danaro il valore delle azioni sottoscritte in occasione di un aumento del capitale sociale è un debito pecuniario che può essere estinto per compensazione con un credito pecuniario vantato dal medesimo socio nei confronti della società, anche ai sensi dell'art. 56 l. fall., quando di essa sia sopraggiunto il fallimento, con la conseguenza che, in quest'ultimo caso, il giudice delegato non può ingiungere al socio il versamento del capitale sociale ai sensi dell'art. 150 l. fall., in quanto tale modalità di esazione presuppone l'esistenza del credito vantato dalla società, che risulta invece estinto per compensazione.”*(Cassazione civile, sez. I, 19.3.2009, n. 6711).

In secondo luogo, come si è detto, esula dai tempi del presente procedimento la sussistenza effettiva dei crediti da finanziamento vantati dal dott. Meda, che comunque non costituirebbero un vizio della deliberazione ma semmai della sua attuazione.

Del pari, in terzo luogo, non attiene alla validità della deliberazione il fatto denunciato da parte attrice e cioè che il dott. Meda avrebbe sottoscritto l'aumento di capitale anche per la quota inoptata dagli attori, senza però versare alcuna somma in violazione della stessa deliberazione che avrebbe preteso il versamento in denaro. Anche in questo caso, infatti, si tratta di un *posterius* rispetto alla delibera che non rifluisce sulla sua validità ma piuttosto sulla legittimità della sua esecuzione.

Gli attori però sostengono che la deliberazione in questione è comunque viziata dall'intento perseguito dal socio di maggioranza di estrometterli dalla compagine sociale, con la conseguente configurazione della fattispecie dell'abuso di maggioranza, per la palese incongruenza fra mezzo utilizzato e fine perseguito, che tradirebbe il reale progetto sotteso all'operazione.

La giurisprudenza così configura l'abuso di maggioranza:

- *“La delibera dei soci può essere invalidata per abuso o eccesso di potere, quando risulti arbitrariamente o fraudolentemente preordinata dai soci maggioritari per perseguire interessi divergenti da quelli societari, ovvero per ledere i diritti del singolo partecipante. In senso condivisibile si è sostenuto che il principio di buona fede contrattuale e il conseguente principio di collaborazione che deve informare l'opera dei soci nell'organizzazione della società, sono considerati la base per riconoscere la figura dell'abuso di potere, quale elemento invalidante delle deliberazioni assembleari finalizzate esclusivamente a favorire la maggioranza a danno della minoranza. È comunque necessaria la dimostrazione di un esercizio “fraudolento” ovvero “ingiustificato” del potere di voto, poiché l'abuso non può consistere nella mera valutazione discrezionale del socio dei propri interessi, e deve invece concretarsi nella intenzionalità specificatamente dannosa del voto, ovvero nella compressione degli altrui diritti in assenza di apprezzabile interesse del votante.”*(Tribunale Milano, Sezione specializzata impresa, 14.10.2013);
- *“L'abuso della regola della maggioranza può costituire motivo di annullabilità della delibera assembleare quando il voto determinante del socio di maggioranza sia stato espresso allo scopo di ledere interessi degli altri soci, oppure risulti preordinato ad avvantaggiare ingiustificatamente i soci di maggioranza in danno di quelli di minoranza.”*(Cassazione civile, sez. I, 17.2.2012, n. 2334);
- *“All'interno di una società, la situazione di conflitto di interessi tra i gruppi di maggioranza e di minoranza non è sufficiente ad integrare la fattispecie dell'abuso di potere, atto ad inficiare la legittimità della delibera, quando derivi dalla mera valutazione discrezionale dei propri interessi e la vita sociale sia affidata al libero gioco del principio di maggioranza. Infatti, perché si configuri l'abuso occorre una condotta dei soci di maggioranza fraudolentemente o arbitrariamente preordinata a perseguire interessi*



Sentenza n. 6473/2015 pubbl. il 05/11/2015
R.G. n. 6237/2014

divergenti da quelli societari (da intendersi come interessi personali o extrasocietari), finalizzata a provocare un danno alla società, o alla minoranza, ed a procurare un vantaggio indebito alla maggioranza, con la conseguenza che la delibera, pur formalmente corretta, finisce con l'attuare la lesione dei diritti dei soci di minoranza, con un ingiustificato vantaggio per i soci di maggioranza.”(Corte appello Bari, sez. I, 23.11.2009, n. 1146);

- *“Un eccesso di ricapitalizzazione difficilmente può considerarsi pregiudizievole alla società, il che induce a valutare con tutta la necessaria prudenza le denunce di abusività dell'aumento che provengano da soci di minoranza. Occorre una valutazione assai rigorosa del denunciato abuso di maggioranza, in quanto, per essere tale, è necessario abbia come precipuo, se non unico fine, quello di arrecare danno alla minoranza.”(Trib. Milano 30.11.2012).*

Una compiuta analisi della figura dell'abuso di maggioranza e dei suoi presupposti si rinviene nella pronuncia del 14.6.2014 del Tribunale di Roma, Sezione specializzata impresa, secondo cui:

- *“L'abuso o eccesso di potere è causa di annullamento delle deliberazioni assembleari allorché la delibera non trovi alcuna giustificazione nell'interesse della società – per essere il voto ispirato al perseguimento da parte dei soci di maggioranza di un interesse personale antitetico a quello sociale – ovvero sia il risultato di una intenzionale attività fraudolenta dei soci maggioritari diretta a provocare la lesione dei diritti di partecipazione e degli altri diritti patrimoniali spettanti ai soci di minoranza uti singuli; al di fuori di tali ipotesi resta preclusa ogni possibilità di controllo in sede giudiziaria sui motivi che hanno indotto la maggioranza alla votazione della delibera di scioglimento anticipato della società, essendo insindacabili le esigenze relative all'economia individuale del socio che possano averlo indotto a votare per tale soluzione dissolutiva. La deliberazione di scioglimento di una società che sia stata adottata dai soci nelle forme legali e con le maggioranze all'uso prescritte, può essere invalidata, in difetto delle ragioni tipiche all'uso previste (artt. 2377 e 2379 c.c.), sotto il profilo dell'abuso o eccesso di potere, quando risulti arbitrariamente o fraudolentemente preordinata dai soci maggioritari per perseguire interessi divergenti da quelli societari, ovvero per ledere i diritti del singolo partecipante (come nel caso in cui lo scioglimento sia indirizzato soltanto all'esclusione del socio), mentre, all'infuori di tali ipotesi, resta preclusa ogni possibilità di sindacato in sede giudiziaria sui motivi che hanno indotto la maggioranza alla suddetta decisione, non potendo ritenersi sussistente un interesse giuridicamente tutelato del socio alla conservazione del proprio status. Il divieto di abuso si fonda sui canoni generali della correttezza e della buona fede. Si può, quindi, affermare che il riconoscimento della figura dell'abuso di potere parte dal riconoscimento della società come contratto. I soci, con la costituzione della società, stipulano un contratto; essi, in quanto membri di una struttura organizzativa di matrice contrattuale, sono astretti a un vincolo derivante dalla causa del contratto sociale: pertanto, i soci devono eseguire il contratto secondo il principio di buona fede e correttezza nei loro rapporti reciproci, ai sensi degli artt. 1175 e 1375 c.c. L'abuso di potere è causa di annullamento delle deliberazioni assembleari quando la deliberazione: a) non trovi alcuna giustificazione nell'interesse della società; deve pertanto trattarsi di una deviazione dell'atto dallo scopo economico pratico del contratto di società, per essere il voto ispirato al perseguimento da parte dei soci di maggioranza di un interesse personale antitetico rispetto a quello sociale; o, in alternativa, b) sia il risultato di una intenzionale attività fraudolenta dei soci di maggioranza diretta a provocare la lesione dei diritti di partecipazione e degli altri diritti patrimoniali spettanti ai soci di minoranza uti singuli poiché è rivolta al conseguimento di interessi extrasociali. L'abuso presuppone un controllo di merito del giudice che può ammettersi solo in presenza di indizi oggettivi che consentano di sospettare la violazione di vincoli imposti dall'ordinamento alla maggioranza e desunti nei modi succitati: della sussistenza e della prova di tali indizi è naturalmente onerata la parte che assume l'illegittimità della deliberazione. Grava, cioè, sul socio di minoranza l'onere di provare che il socio di maggioranza abbia abusato del proprio diritto. Sussiste conflitto di interessi tra socio e società quando il primo si trovi nella condizione di essere portatore, con riferimento a una specifica delibera, di un duplice e contrapposto interesse: da una parte il proprio interesse di socio e dall'altra l'interesse della società; e questa duplicità di interessi è tale per cui il socio non può realizzare l'uno se non sacrificando l'altro. Ai fini dell'annullamento della delibera assembleare di una società di capitali per conflitto di interessi, è essenziale che la delibera sia idonea a ledere l'interesse*

Sentenza n. 6473/2015 pubbl. il 05/11/2015
R.G. n. 6237/2014

sociale, mentre è irrilevante che essa (senza pregiudicare nel contempo tali interessi) consenta al socio di raggiungere anche un interesse proprio. Non può ritenersi impugnabile per conflitto di interessi la delibera di scioglimento anticipato della società ex art. 2484 n. 6 c.c., in quanto la situazione di conflitto rilevante ai fini dell'art. 2373 c.c. deve essere valutata con riferimento non già a contrastanti interessi dei soci, bensì a un eventuale contrasto tra l'interesse del socio e l'interesse sociale inteso come l'insieme degli interessi riconducibili al contratto di società tra i quali non è ricompreso l'interesse della società alla prosecuzione della propria attività imprenditoriale, giacché la stessa disciplina legale del fenomeno societario consente che la maggioranza dei soci ponga fine all'impresa comune senza subordinare tale decisione ad alcuna condizione. (Trib. Roma Sezione specializzata impresa 14.6.2014).

La tesi degli attori è che con tale delibera il socio di maggioranza ha semplicemente mirato ad estrometterli dalla compagine sociale.

Un elemento indubbiamente favorevole al loro assunto è rappresentato dalla confessata incapacità della società, per bocca del suo Amministratore Unico e socio di maggioranza, di onorare i crediti da restituzione finanziamenti dei soci oggetto di compensazione con l'aumento deliberato, che mette fortemente in dubbio la capacità dello strumento di conseguire il risultato, in difetto di apporto di risorse liquide fresche al patrimonio della società.

Tuttavia tale elemento, seppur significativo, non è sufficiente, perché la delibera se non è immediatamente utile (almeno per la parte nella quale la sottoscrizione non comporta apporti liquidi) non si rivela affatto dannosa e pur sempre solleva il bilancio societario da un ingente credito che la società non era in grado di restituire.

Altra cosa – si è detto – non esaminabile in questa sede è se il predetto credito estinto in compensazione, pur sempre registrato in bilanci mai impugnati, esista effettivamente o sia il frutto di un mero artefatto contabile.

Il secondo profilo attiene alla pretesa attitudine dannosa della delibera, ritenuta dagli attori idonea ad estrometterli dalla compagine sociale.

Questo Tribunale, con la pronuncia ricordata da parte convenuta (Trib. Torino Sezione specializzata impresa 2.12.2013), ha ritenuto che “*La delibera di aumento di capitale sociale sorretta dalla necessità di ridurre lo stato di indebitamento e sottocapitalizzazione della società non è impugnabile dal socio di minoranza che, a fronte del diritto di opzione riconosciuto a tutti i soci alla pari in proporzione alle partecipazioni possedute, non abbia provato la propria difficoltà a sottoscrivere l'aumento e, dunque, l'impossibilità di esercitare l'opzione medesima.*”

Nella specie tale prova – a carico degli attori - è ben lungi dall'essere stata fornita.

Gli attori hanno cercato di dimostrare tale assunto con mezzi inidonei, semplicemente allegando le proprie denunce dei redditi aggirantisi sui 30.000 € netti annui.

Tuttavia parte convenuta ha dimostrato documentalmente la titolarità da parte dei tre attori di un ingente patrimonio immobiliare, il che costituisce chiaro sintomo di una consistente capacità economica e che può anche far tranquillamente presumere secondo l'*id quod plerumque accidit* che al patrimonio immobiliare (pur sempre suscettibile di fungere da garanzia per l'acquisizione di risorse fresche mediante accesso al credito) si accompagni il possesso di risorse mobiliari più facilmente liquidabili.

V'è poi da dire che non è comprensibile il riferimento attoreo alla cifra di € 300.000 come oggetto della sottoscrizione di loro competenza.

Se l'aumento era di € 750.000 e la quota complessiva degli attori il 23%, l'aumento complessivo a loro carico era di € 172.500 (meno di 60.000 € a testa).

Tassello indispensabile del ragionamento basato sulla mala fede e sull'abuso del socio di maggioranza è la consapevolezza di costui di non poter essere seguito dai soci di minoranza sulla strada della ricapitalizzazione, comunque utile alla società e da lui (in ipotesi) perseguita solo al fine di marginalizzare gli altri soci.

Sentenza n. 6473/2015 pubbl. il 05/11/2015
R.G. n. 6237/2014

Di ciò non vi è alcuna prova e anzi sussistono indizi significativi in senso opposto, ossia nel senso della probabile capacità degli attori di sottoscrivere l'aumento, scelta invece non adottata per ragioni diverse dalla mera impotenza economica.
Tanto basta al rigetto della domanda.

§ 5. Le spese del giudizio seguono infine la soccombenza e vengono liquidate (d'ufficio, in difetto di nota spese) in € 12.000,00= per compensi professionali, avuto riguardo ai parametri di cui al DM 55/2014 (e cioè € 2.500,00= per la fase di studio, € 1.500,00= per la fase introduttiva, € 4.000,00= per la fase istruttoria, € 4.000,00= per la fase decisoria), oltre 15% rimb.forfettario spese generali e oneri fiscali e previdenziali di legge.

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione collegiale
definitivamente pronunciando;
respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione;
respinge tutte le domande proposte da parte attrice;
dichiara tenuti e condanna Gian Luigi Garelli, Piera Garelli e Carlo Garelli, in solido fra loro, a pagare alla s.r.l. Losa Cotonificio di Robassomero la somma di € 12.000,00= oltre rimborso forfettario 15% spese generali e C.P.A. e I.V.A., se dovuta, e successive occorrende, a titolo di rifusione spese processuali.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio della sezione specializzata in materia di impresa il 3 novembre 2015

Il Presidente relatore ed estensore
dott.Umberto Scotti.